



COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 DEL 26/02/2020

copia

Oggetto:	Art. 57 quater D.L. 124/2019 – Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di Sindaco – Reintroduzione indennità per gli assessori. Provvedimenti.
-----------------	--

L'anno **duemila venti** il giorno **ventisei del mese di febbraio** alle ore **13,30** nella Casa Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
1	BELLO Maria Felicia	X	
2	MUCCIANTE Rosa	X	
3	VASTOLA Vincenza Maria Rosaria	X	
TOTALI		3	0

- Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale Dott. Giuseppe Romano.
- Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

La giunta comunale

Premesso che	
IL/I RESPONSABILE/I DELL'AREA	
I° AMM.VO/CONTABILE	<input checked="" type="checkbox"/>
II° TECNICO - MANUTENTIVA	<input type="checkbox"/>
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per effetto degli articoli 5 e 6 del " Regolamento comunale sui controlli interni " approvato con delibera consiliare n. 53 del 10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000,	
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE	
Armento 26/02/2020	(regolarità tecnica/contabile) Il Responsabile Area Amministrativo/contabile f.to Bello Maria Felicia
	(regolarità tecnica) Il Responsabile Area Tecnico -Manutentiva f.to Massaro Agostino

Preso atto che:

- l'art. 82 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs. n. 267/2000 riporta le norme per le indennità previste per gli amministratori comunali;
- il comma 1 del predetto articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, nonché ai componenti degli Organi Esecutivi e che tale indennità venga dimezzata, per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

- il comma 2 della disposizione richiamata stabilisce che i Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli ed alle commissioni;

Atteso che, con Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 04.04.2000 è stato approvato il Regolamento recante norme per la determinazione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori Locali, ai sensi dell'art. 23 della Legge 265/99 e successivo D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che l'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, ha stabilito che, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai Sindaci, ai componenti degli organi esecutivi nonché le indennità o gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali dovevano essere rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

Richiamata a tal fine la propria delibera n. 18 del 24.06.2014 con cui venivano determinate le indennità di funzione previste per gli amministratori comunali e nella fattispecie solo per il sindaco per un importo complessivo mensile di € 1.291,14 ridotto del 10% ai sensi del citato art. 1 comma 54 della legge 23.12.2005 n. 266, e quindi per un importo di € 1.162,03;

Atteso che nella predetta deliberazione non veniva determinata la indennità del vice sindaco e degli assessori ai sensi dell'art. 16 comma 17 lett.a) del decreto legge 138/2011 per i comuni inferiori a 1.000 abitanti;

Ritenuto con il presente atto reintrodurre la predetta indennità così come previsto dal citato decreto del ministro dell'interno n. 119 del 04.04.2000 che all'art. 4 prevede una indennità al vice sindaco pari al 15% di quella prevista per il sindaco e all'assessore pari al 10% di quella prevista per il sindaco;

Atteso quindi che le indennità che si intendono introdurre dal 01/01/2020 sono le seguenti :

- Vice sindaco € 174,30 pari al 15% di € 1.162,03 ;
- Assessore € 116,20 pari al 10% di € 1.162,03

Visto l'art. 57 quater del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale aumenta l'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti che è pari ad € 1.952,21;

Ritenuto che si è in attesa di chiarimenti ministeriali circa la possibilità di estendere in via analogica tali aumenti anche ai componenti degli organi esecutivi ed ai consiglieri comunali, poiché la disposizione legislativa fa espresso riferimento alla carica del Sindaco e Presidente della Provincia;

Valutato che, pertanto, appare opportuno al momento limitarsi al solo aumento dell'indennità del primo cittadino;

Considerato che, sulla scorta della suddetta normativa, la nuova indennità di funzione del Sindaco incorpora la riduzione del 10% prevista dalla precedente normativa e che, pertanto, la nuova indennità sindacale può essere così rideterminata:

FUNZIONE INDENNITA' LORDA MENSILE SINDACO € 1.659,38;

Riduzione del 50% se lavoratore dipendente (art. 23 legge 265/99) € 829,69;

Visto l'art. 5 del D.L. n. 78/2010, così come modificato con Legge n. 122/2010 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi", che, al comma 7, recita: "Con decreto del Ministro dell'Interno adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti per un periodo non inferiore a tre anni di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitantiomissis";

Preso atto:

- che, a tutt'oggi, il suddetto Decreto non risulta emanato;
- che la sezione controllo della Corte dei Conti nell'adunanza del 14 e 24 novembre 2011 ha espresso il parere che, in attesa della pubblicazione del decreto di cui sopra, l'ammontare delle indennità e dei gettoni spettanti agli Amministratori locali sono quelle stabilite dal DM 119/2000, con la riduzione del 10% stabilita dalla legge finanziaria 2006 (art.54, comma 1, della legge 266/2005) e ciò in ossequio ai principi di fondo della norma sul contenimento delle spese di finanza pubblica;

Dato atto che la legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, dispone:

- all’art. 1, comma 135, che nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri, modificando in tal senso l’articolo 16, comma 17, del D.lgs. 13 agosto 2011, n. 138 che prevedeva sei consiglieri;

- all’art. 1, comma 136, che, prima dell’applicazione del comma 135, i comuni interessati provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevata l’applicabilità di tale norma al Comune di Armento, essendo la popolazione residente al 31/12/2019 di n.582 abitanti;

Vista la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - del 24/04/2014;

RILEVATO, altresì, che agli Amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali;

VERIFICATO che non sussiste obbligo di astensione per il SINDACO/PRESIDENTE nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l’art. 48 del TUEL

Con votazione e unanime favorevole, espressa nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di reintrodurre con decorrenza 01/01/2020 la seguente indennità per il vice sindaco e per l’assessore comunale:
 - a) Vice sindaco € 174,30 pari al 15% di € 1.162,03;
 - b) Assessore € 116,20 pari al 10% di € 1.162,03
- 3) Di determinare con decorrenza 01/01/2020 l’importo mensile dell’indennità di funzione spettante al Sindaco nella misura così riportata:
FUNZIONE INDENNITA’ LORDA MENSILE SINDACO € 1.659,38;
Riduzione del 50% se lavoratore dipendente (art. 23 legge 265/99) € 829,69;
- 4) Di demandare a successivo atto l’adozione di eventuali modifiche agli importi da corrispondere ai consiglieri comunali ed ai componenti degli organi esecutivi, nelle more dei chiarimenti ministeriali circa la possibilità di estendere in via analogica tali aumenti anche a detti soggetti;
- 5) Di dare atto che:
 - a) le indennità vengono dimezzate nel caso di lavoratore dipendente non collocato in aspettativa;
 - b) a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale previsto dall’art. 5 comma 7 della L. 122/2010 si procederà a rideterminare tali indennità, anche in conguaglio eventualmente con quanto già corrisposto per il periodo pregresso;
 - c) le indennità di funzione andranno liquidate, nei limiti indicati, su base mensile, e assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della liquidazione delle stesse;
- 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Interno per opportuna conoscenza in ordine al previsto concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità e l’inserimento nell’apposito fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, da ripartirsi mediante decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef e previa intesa preso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello

Il Segretario
f.to Dott. Giuseppe Romano

Prot. n. 782 del 26/02/2020

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto.

Il Segretario
f.to Dott. Giuseppe Romano

Il responsabile del servizio

visti gli atti di ufficio

Attesta

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 , D.lgs. n. 267/2000).

Il Segretario
f.to Dott. Giuseppe Romano

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.

Dalla residenza municipale, li

Il Segretario
Dott. Giuseppe Romano